



ORDINANZA N. 4 / 2013

IL SINDACO

- VISTE le indicazioni operative in materia di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inverno-primavera 2013;
- VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, con la quale si fa carico ai Comuni di individuare i terreni abbandonati ed incolti;
- AL FINE di salvaguardare l'incolumità pubblica e la tutela dei beni;
- VISTO l'art. 54/2° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Ai proprietari, ai possessori, ai detentori e agli occupanti a qualsiasi titolo di terreni e giardini la rimozione di vegetazione erbacea nel centro abitato, lungo le strade urbane e nella zona perimetrale del paese, al fine di evitare possibili incendi;
- 2) Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato di generalizzare i suddetti proprietari consegnando loro copia della presente ordinanza previa firma per ricevuta;
- 3) Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato di far osservare la presente ordinanza, con il concorso, se del caso, del personale della locale Stazione dei Carabinieri;
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto prescritto della presente ordinanza, è punito a norma di legge;
- 5) La trasmissione dell'ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotona Area I e alla Regione Calabria Dip. Presidenza Settore Protezione Civile – Catanzaro;
- 6) L'Affissione all'Albo Pretorio Comunale della presente ordinanza e la massima diffusione della stessa nell'ambito cittadino, sul tabellone elettronico e sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni della notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

Dalla Residenza Municipale, 16/05/2013



Parise